



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Dipartimento federale dell'interno DFI

Ufficio federale della sanità pubblica UFSP
Unità di direzione Prevenzione e assistenza sanitaria

15. Dezember 2020

**Legge sulle professioni psicologiche (LPPsi)
Procedura di accreditamento di cicli di perfezionamento**

Guida alla procedura di accreditamento

(psicoterapia)

Table des matières

1.	Premessa	3
2.	Oggetto e scopo dell'accreditamento	3
3.	La procedura di accreditamento	4
3.1	Confidenzialità e protezione dei dati	4
3.2	Svolgimento della procedura di accreditamento	4
4.	Standard di qualità e criteri di accreditamento	6
4.1	Standard di qualità	6
4.2	Criteri di accreditamento	6
5.	Autovalutazione	7
5.1	Scopo	7
5.2	Preparativi	7
5.3	Stesura del rapporto di autovalutazione	7
6.	Domanda di accreditamento	8
6.1	Presentazione della domanda di accreditamento	8
6.2	Esame della domanda di accreditamento	8
6.3	Avvio della fase della valutazione da parte di terzi	8
7.	Valutazione da parte di terzi	8
7.1	Scopo	8
7.2	Commissione peritale	9
7.3	Seduta di apertura della valutazione da parte di terzi	9
7.4	Preparazione degli esperti	9
7.5	Visita in loco	10
7.6	Rapporto di valutazione da parte di terzi	10
8.	Decisione di accreditamento	11
8.1	Decisione di accreditamento da parte del DFI	11
8.2	Accreditamento vincolato a oneri	11
9.	Allegati	12
Allegato A	Organizzazione responsabile secondo l'art. 13 cpv. 1 lett. a LPPsi	12
Allegato B	Standard di qualità e criteri di accreditamento	13
Allegato C	Lista di controllo per il dossier di accreditamento	18
Allegato D	Svolgimento di una visita in loco (esempio)	19
Allegato E	La procedura di accreditamento punto per punto	20

1. Premessa

La legge federale del 18 marzo 2011 sulle professioni psicologiche (LPPsi) contiene le disposizioni di legge fondamentali in materia di accreditamento di cicli di perfezionamento¹ la cui attuazione compete al Dipartimento federale dell'interno (DFI) o all'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) quale ufficio responsabile. Alla base degli articoli in questione vi è l'idea secondo cui per la protezione e la sicurezza della sanità pubblica sono necessari perfezionamenti di alto profilo in grado di preparare professionisti ben qualificati e tecnicamente competenti. In questo senso, l'accreditamento di cicli di perfezionamento presuppone l'adempimento dei requisiti sanciti dalla LPPsi e abilita le organizzazioni responsabili a rilasciare i corrispondenti titoli federali di perfezionamento.

Inoltre, l'accreditamento è anche e soprattutto uno strumento che consente all'organizzazione responsabile, da un lato, di analizzare lei stessa il proprio ciclo di perfezionamento (autovalutazione) e, dall'altro, di trarre beneficio dalle valutazioni e dai suggerimenti di esperti esterni (valutazione da parte di terzi). La procedura di accreditamento contribuisce pertanto a mettere e tenere in moto un processo continuo di garanzia e sviluppo della qualità e a instaurare una cultura della qualità.

La presente guida passa in rassegna ogni singolo aspetto dell'accreditamento nel quadro della LPPsi, mentre l'allegato E fornisce una descrizione sintetica passo dopo passo della relativa procedura. Lo scopo di questa guida è di fornire ampie informazioni sul tema, in primo luogo alle organizzazioni responsabili² intenzionate a chiedere l'accreditamento per un loro ciclo di perfezionamento e agli esperti incaricati di effettuare la valutazione da parte di terzi.

2. Oggetto e scopo dell'accreditamento

L'accreditamento ha come oggetto i cicli di perfezionamento in psicoterapia, psicologia dell'età evolutiva, psicologia clinica, neuropsicologia e psicologia della salute. Affinché sia possibile avviare la procedura di accreditamento, il ciclo di perfezionamento in questione deve già essere stato attivo per un periodo di tempo sufficientemente lungo da consentire la valutazione dell'attuazione delle sue parti teoriche e pratiche. Una valutazione solo sulla carta è quindi esclusa. La sede del ciclo di perfezionamento è in Svizzera. La presente guida riguarda la procedura di accreditamento dei cicli di perfezionamento nel settore della psicoterapia.

Lo scopo dell'accreditamento è verificare, mediante standard di qualità e criteri di accreditamento, se la qualità di un ciclo di perfezionamento è sufficiente a fornire ai diplomandi le qualifiche necessarie per esercitare con competenza tecnica e relazionale la professione di psicoterapeuta e all'abilitazione a esercitare sotto la propria responsabilità professionale. Ciò comprende la valutazione del contenuto, della struttura e delle procedure del ciclo di perfezionamento.³

¹ Art. 11 segg., art. 34 e 35 e art. 49 LPPsi.

² Organizzazioni professionali nazionali, scuole universitarie o altre organizzazioni adeguate (art. 13 cpv. 1 lett. a LPPsi); i compiti dell'organizzazione responsabile sono descritti nell'allegato A.

³ Cfr. all. 1 n. 0.1 e 0.2 dell'ordinanza del DFI del 25 novembre 2013 sull'entità e l'accreditamento dei cicli di perfezionamento delle professioni psicologiche (OEAc-LPPsi; RS **935.811.1**).

3. La procedura di accreditamento

3.1 Confidenzialità e protezione dei dati

Tutte le persone che partecipano all'accREDITAMENTO trattano in modo confidenziale le informazioni di cui sono venute a conoscenza nel corso della relativa procedura. Questa regola vale sia per le informazioni riguardanti il ciclo di perfezionamento, sia per le quelle inerenti alle persone coinvolte.

3.2 Svolgimento della procedura di accREDITAMENTO

Conformemente alla prassi internazionale, la procedura di accREDITAMENTO di cicli di perfezionamento si articola in tre fasi, illustrate qui di seguito.


- Fase 1: l'organizzazione responsabile effettua un'autovalutazione del ciclo di perfezionamento in base agli standard di qualità e ai criteri di accREDITAMENTO. I risultati dell'autovalutazione vengono raccolti in un rapporto che l'organizzazione responsabile invia all'UFSP.
- Fase 2: un gruppo di esperti indipendenti effettua una valutazione da parte di terzi del ciclo di perfezionamento sotto l'egida dell'organo di accREDITAMENTO. Il ciclo di perfezionamento è analizzato sulla base del rapporto di autovalutazione e di una visita in loco. Gli esperti riportano la loro valutazione in un rapporto (rapporto degli esperti/rapporto di valutazione da parte di terzi).
- Fase 3: il DFI emana una decisione di accREDITAMENTO sulla base della proposta di accREDITAMENTO da parte della commissione peritale e dell'eventuale proposta supplementare di accREDITAMENTO da parte dell'organo di accREDITAMENTO nonché dopo aver sentito la Commissione delle professioni psicologiche (PsiCo).

Ogni domanda di accREDITAMENTO è una nuova valutazione, pertanto deve contenere tutte le informazioni e le spiegazioni necessarie, anche se erano già state fornite nel quadro di una prima tornata di accREDITAMENTO.

La durata totale della procedura di accREDITAMENTO, dalla presentazione della domanda alla decisione finale, è di 18 mesi. Inoltre, occorre prevedere un lasso di tempo sufficiente anche per l'autovalutazione: in media questa fase dura 5-6 mesi.

Uno schema dell'intera procedura con indicazione dei compiti dei vari attori coinvolti è riportato nella pagina seguente. I capitoli che seguono descrivono nel dettaglio le tre fasi della procedura di accREDITAMENTO, inclusa la presentazione della domanda.

Accreditamento di cicli di perfezionamento secondo la legge sulle professioni psicologiche (LPPsi)



4. Standard di qualità e criteri di accreditamento

Gli standard di qualità e i criteri di accreditamento sono gli strumenti utilizzati per la valutazione del ciclo di perfezionamento da parte dell'organizzazione responsabile del ciclo di perfezionamento (autovalutazione) e di esperti indipendenti (valutazione da parte di terzi).

Le organizzazioni responsabili, nell'ambito dell'autovalutazione, come pure gli esperti, nel quadro della valutazione da parte di terzi, valutano innanzitutto l'adempimento dei 22 standard di qualità (allegato 1 OEAc-LPPsi), dopodiché – sulla base di questa valutazione – verificano se sono adempiuti i sette criteri di accreditamento (art. 13 LPPsi).

4.1 Standard di qualità

Gli standard di qualità servono a verificare che il ciclo di perfezionamento sia adeguato dal punto di vista contenutistico, strutturale e procedurale a permettere ai diplomandi di esercitare con competenza tecnica e relazionale la professione di psicoterapeuta e all'abilitazione a esercitare sotto la propria responsabilità professionale⁴

Gli standard di qualità e valutati in base a tre livelli:

- uno standard di qualità è adempiuto se, al momento della valutazione, tutti i requisiti previsti per lo standard sono presi in considerazione e la loro attuazione è completa e coerente;
- uno standard di qualità è parzialmente adempiuto se, al momento della valutazione, i requisiti previsti per lo standard sono presi in considerazione solo parzialmente e la loro attuazione è incompleta;
- uno standard di qualità non è adempiuto se, al momento della valutazione, lo standard non risulta attuato.

4.2 Criteri di accreditamento

I criteri di accreditamento sono i requisiti di accreditamento che un ciclo di perfezionamento deve soddisfare per essere accreditato. Per poter essere accreditato, un ciclo di perfezionamento deve adempiere tutti i criteri di accreditamento. Anche un solo criterio non adempiuto al momento della valutazione determina una decisione di accreditamento negativa. Se del caso, la commissione peritale non definisce oneri e non formula raccomandazioni. I criteri di accreditamento sono valutati in base a due livelli: adempiuto e non adempiuto.

In generale, la verifica dei 7 criteri di accreditamento può fondarsi sulla valutazione degli standard di qualità. Per il criterio di accreditamento di cui all'articolo 13 capoverso 1 lettera b LPPsi, incentrato sugli obiettivi di perfezionamento e in particolare sulle competenze da acquisire⁵, occorre basarsi sulla valutazione degli standard di qualità⁶ considerati globalmente. Ciò significa che, se dalla valutazione globale degli standard di qualità emerge che il ciclo di perfezionamento è adeguato a fornire ai diplomandi le qualifiche necessarie per esercitare con competenza tecnica e relazionale la professione di psicoterapeuta e all'abilitazione a esercitare sotto la propria responsabilità professionale conformemente all'articolo 5 LPPsi, questo criterio di accreditamento può essere considerato adempiuto.

⁴ Cfr. all. 1 n. 0.1 e 0.2 OEAc-LPPsi.

⁵ Cfr. art. 5 LPPsi.

⁶ Conformemente all'art. 13 cpv. 2 LPPsi, gli standard di qualità sono stati elaborati per concretizzare l'esame degli obiettivi di formazione di cui all'art. 5 LPPsi.

5. Autovalutazione

5.1 Scopo

L'autovalutazione offre all'organizzazione responsabile l'opportunità di riflettere criticamente il suo ciclo di perfezionamento. Nel momento in cui tale verifica viene eseguita, la forma del ciclo di perfezionamento deve già essere quella per la quale l'organizzazione responsabile chiede l'accreditamento, in altre parole non deve esistere solo sulla carta. Nel caso ideale, al processo di autovalutazione partecipano rappresentanti di tutti gli attori chiave. I risultati dell'autovalutazione sono raccolti in un rapporto che funge da base per la valutazione da parte di terzi eseguita da una commissione di esperti indipendenti e per la discussione interna sullo sviluppo della qualità del ciclo di perfezionamento.

5.2 Preparativi

Per gestire il processo durante la fase dell'autovalutazione e redigere il relativo rapporto si raccomanda di costituire un gruppo di pilotaggio formato da un minimo di tre a un massimo di cinque persone in rappresentanza degli attori chiave del ciclo di perfezionamento (responsabili, perfezionandi, formatori ecc.). Attraverso l'elaborazione di un calendario dettagliato, una chiara ripartizione dei compiti legati alla redazione del rapporto di autovalutazione e il coordinamento del loro disbrigo, il gruppo di pilotaggio può contribuire a ridurre i tempi e i costi di tale processo.

Prima di iniziare a redigere il rapporto di autovalutazione si raccomanda inoltre di raccogliere tutta la documentazione necessaria per valutare l'adempimento degli standard di qualità (ad es. regolamento, statuto, organigramma ecc.). È anche consigliabile procurarsi sin dall'inizio del processo il modello da utilizzare per la stesura del rapporto di autovalutazione.

5.3 Stesura del rapporto di autovalutazione

Il rapporto di autovalutazione è una valutazione critica della conformità del ciclo di perfezionamento agli standard di qualità e ai criteri di accreditamento. Il rapporto descrive e spiega come ciascuno standard di qualità viene attuato tenendo conto delle specificità del ciclo di perfezionamento. Se necessario, il rapporto spiega anche in che modo gli allegati supportano l'attuazione degli standard di qualità. Nell'ambito dell'analisi occorre tenere presente che la situazione da inquadrare e analizzare è quella attuale e non una futura. Devono essere seguite le indicazioni contenute nel modello del rapporto di autovalutazione, in particolare le note a piè di pagina.

Il rapporto di autovalutazione contiene anche una valutazione globale del ciclo di perfezionamento, nella quale figura una descrizione dei punti di forza e dei punti deboli di quest'ultimo. Sulla base della valutazione degli standard di qualità e della valutazione globale, l'organizzazione responsabile esamina la conformità del ciclo di perfezionamento ai criteri di accreditamento.

Il rapporto di autovalutazione è redatto – in modo uniforme – in italiano, in tedesco o in francese. La visita in loco si svolge nella stessa lingua utilizzata per la stesura del rapporto di autovalutazione. Nel caso ideale, la lunghezza del rapporto non supera le 60 pagine, allegati esclusi. Oltre alla parte riguardante gli standard di qualità e i criteri di accreditamento, contiene anche una breve descrizione del ciclo di perfezionamento.

Visti i tempi lunghi della procedura è possibile che, tra la presentazione del rapporto di autovalutazione e la conclusione della valutazione da parte di terzi o l'emanazione della decisione di accreditamento, il ciclo di perfezionamento venga modificato. In tal caso le modifiche apportate devono essere notificate al DFI/UFSP.

Per la fase dell'autovalutazione, dalla costituzione di un gruppo di lavoro alla presentazione del rapporto di autovalutazione, occorre prevedere in media 5-6 mesi.

L'organo di accreditamento fornisce assistenza alle organizzazioni responsabili dei cicli di perfezionamento durante la fase dell'autovalutazione. Le domande relative alla stesura del rapporto possono essere inviate direttamente a tale organo (e-mail: psychologie@aaq.ch).

6. Domanda di accreditamento

6.1 Presentazione della domanda di accreditamento

Le domande di accreditamento di cicli di perfezionamento possono essere presentate dalle rispettive organizzazioni responsabili, che vi allegano il loro rapporto di autovalutazione. Per garantire un passaggio senza soluzione di continuità da un periodo di accreditamento a quello successivo grazie a una decisione di accreditamento emanata a tempo debito, la relativa domanda deve pervenire all'UFSP al più tardi un anno e mezzo prima della scadenza dell'accREDITAMENTO in corso di validità. Se tale termine di un anno e mezzo non è rispettato, la decisione di accreditamento può essere rinviata di conseguenza.

6.2 Esame della domanda di accreditamento

L'UFSP verifica la completezza del dossier di accreditamento ricevuto in base alla lista di controllo elaborata a tal fine (cfr. allegato C). In genere, l'esame della domanda da parte dell'UFSP richiede al massimo quattro settimane. Se il rapporto di autovalutazione è incompleto o non adempie i criteri formali, il richiedente viene invitato ad apportare i complementi e/o gli adattamenti necessari. Se del caso, la durata della procedura di accreditamento può essere prorogata di conseguenza.

6.3 Avvio della fase della valutazione da parte di terzi

Se l'esame della domanda di accreditamento e del rapporto di autovalutazione si conclude con un esito positivo, l'UFSP avvia la fase della valutazione da parte di terzi trasmettendo il dossier di accreditamento all'organo di accreditamento.

7. Valutazione da parte di terzi

7.1 Scopo

La valutazione da parte di terzi del ciclo di perfezionamento è organizzata dall'organo di accreditamento e condotta da una commissione di esperti indipendenti (commissione peritale). Fondandosi sul rapporto di autovalutazione nonché sulle informazioni ottenute in occasione della visita in loco, la commissione peritale redige la propria valutazione, riportandola nel rapporto di valutazione da parte di terzi (rapporto degli esperti). Gli esperti valutano l'attuazione concreta degli standard di qualità nel momento considerato. La commissione peritale verifica successivamente in che misura i singoli criteri di accreditamento sono adempiuti e indica se, a suo parere, il ciclo di

perfezionamento può essere o meno accreditato, con o senza oneri. Indipendentemente dall'imposizione di eventuali oneri, la commissione peritale può formulare raccomandazioni per lo sviluppo della qualità dell'offerta di formazione.

L'organo di accreditamento fornisce alla commissione peritale un modello per redigere il rapporto di valutazione da parte di terzi e le offre supporto dal punto di vista redazionale.

7.2 Commissione peritale

Una commissione peritale è composta da tre membri, che provengono da un pool di potenziali esperti definito e sviluppato dall'organo di accreditamento. I potenziali esperti sono tutti psicologi titolari di un perfezionamento in psicoterapia. In linea di principio, hanno esperienza come docenti nell'ambito di un ciclo di perfezionamento in psicoterapia. Ogni commissione peritale comprende almeno un esperto attivo come psicoterapeuta in Svizzera e un esperto attivo come psicoterapeuta al di fuori della Svizzera.

Ogni esperto deve essere indipendente e imparziale. I seguenti strumenti mirano a garantire l'indipendenza e l'imparzialità di ogni esperto:

- consultazione dei responsabili del ciclo di perfezionamento da accreditare;
- autodichiarazione degli esperti in merito ai potenziali rischi di dipendenza e di parzialità.

Ogni commissione peritale è presieduta da un peer leader (presidente). Il presidente della commissione peritale dispone di una vasta esperienza nel campo dell'accREDITAMENTO secondo la LPPsi. La sua opinione e le sue competenze hanno lo stesso valore di quelle degli altri esperti. Il ruolo del presidente è invece più specifico per quanto concerne la preparazione e la conduzione delle interviste nonché l'elaborazione del rapporto degli esperti.

7.3 Seduta di apertura della valutazione da parte di terzi

Dopo la trasmissione del dossier di accreditamento da parte dell'UFSP/DFI, l'organo di accreditamento contatta i responsabili del ciclo di perfezionamento da accreditare per la seduta di apertura, al fine di organizzare la procedura di valutazione da parte di terzi.

Durante la seduta di apertura, la persona responsabile presso l'organo di accreditamento si occupa dei vari aspetti relativi alla fase della valutazione da parte di terzi, tra cui in particolare l'organizzazione della visita in loco e la composizione della commissione peritale.

7.4 Preparazione degli esperti

Dopo aver consultato i responsabili del ciclo di perfezionamento, l'organo di accreditamento designa gli esperti incaricati di eseguire la valutazione da parte di terzi e fornisce loro i documenti necessari, in particolare il rapporto di autovalutazione. Gli esperti leggono il rapporto di autovalutazione, esaminano attentamente le considerazioni ivi contenute sugli standard di qualità e sui criteri di accreditamento ed effettuano una prima analisi del ciclo di perfezionamento.

La visita in loco è preceduta da una seduta preparatoria in cui gli esperti possono condividere per la prima volta le loro riflessioni individuali e prepararsi alla visita in questione. All'occorrenza, durante questa seduta la commissione peritale può esigere informazioni supplementari, che saranno richieste dall'organo di accreditamento all'organizzazione responsabile.

7.5 **Visita in loco**

Lo scopo della visita in loco è consentire agli esperti di intrattenersi con i principali attori del ciclo di perfezionamento per scambiare e integrare le informazioni raccolte analizzando il rapporto di autovalutazione, di ottenere un quadro più completo del funzionamento del ciclo di perfezionamento e di valutare così la sua conformità agli standard di qualità e ai criteri di accreditamento.

Il programma della visita in loco, approntato dall'organo di accreditamento in collaborazione con i responsabili del ciclo di perfezionamento, viene sottoposto per approvazione alla commissione peritale (cfr. esempio di programma nell'allegato D). La visita in loco dura una giornata.

La visita in loco consiste in una serie di interviste, a turno, con i rappresentanti dei vari attori del ciclo di perfezionamento (p. es. direzione, formatori, persone che frequentano il ciclo di perfezionamento o diplomati). Spetta alla commissione peritale, e in particolare al suo presidente, condurre le interviste in modo tale da ottenere tutte le informazioni pertinenti per l'elaborazione del rapporto degli esperti. Un membro dell'organo di accreditamento è presente per tutta la durata della visita in loco al fine di garantire la qualità della procedura e assicurare una buona comunicazione tra gli esperti e i responsabili del ciclo di perfezionamento.

Al termine della visita in loco gli esperti effettuano oralmente con i responsabili del ciclo di formazione un breve debriefing che consiste in una descrizione dei punti di forza e dei punti deboli.

7.6 **Rapporto di valutazione da parte di terzi**

Il rapporto di valutazione da parte di terzi (rapporto degli esperti), da un lato, serve da base per la decisione di accreditamento del DFI e, dall'altro, offre ai responsabili del ciclo di perfezionamento uno strumento utile per sviluppare la qualità.

Per ogni standard di qualità, gli esperti descrivono e spiegano la situazione al momento della valutazione, dopodiché valutano il grado di conformità del perfezionamento ai requisiti fissati. In questo modo verificano se i singoli standard sono adempiuti, parzialmente adempiuti o non adempiuti. La commissione peritale può proporre degli oneri all'autorità di accreditamento e fissare un termine per il loro adempimento. Possono essere proposti oneri per gli standard di qualità parzialmente adempiuti; per quelli non adempiuti, invece, la commissione peritale è tenuta a farlo sistematicamente. Gli oneri sono vincolanti e dovrebbero essere in grado di colmare le lacune rilevate. Vanno adempiuti entro un termine stabilito. Inoltre, gli esperti possono formulare raccomandazioni per migliorare la qualità del ciclo di perfezionamento.

Successivamente, in base alla valutazione degli standard di qualità considerati nel loro complesso, la commissione peritale procede a una valutazione globale del ciclo di perfezionamento. La valutazione globale contiene una descrizione dei punti di forza e dei punti deboli del ciclo di perfezionamento.

Sulla base della loro valutazione degli standard di qualità e della loro valutazione globale, gli esperti verificano infine se ogni singolo criterio è stato adempiuto, per poi inoltrare una proposta di accreditamento all'autorità di accreditamento. Anche un solo criterio non adempiuto implica d'ufficio una decisione di accreditamento negativa. La commissione peritale stila il rapporto degli esperti con il supporto redazionale dell'organo di accreditamento.

Una volta che il rapporto è stato approvato dalla commissione peritale nel suo insieme, l'organo di accreditamento trasmette per parere il rapporto degli esperti all'organizzazione responsabile, che entro un termine stabilito può esprimersi sul relativo contenuto e, se del caso, rettificare eventuali fatti riportati in modo errato o inesatto. L'organo di accreditamento riceve il parere e lo trasmette alla commissione peritale, la quale è libera di decidere se e in che modo tenere conto del parere dell'organizzazione responsabile. Successivamente gli esperti redigono la versione finale del rapporto, contenente la proposta di accreditamento, e la trasmettono all'organo di accreditamento. Quest'ultimo può rinviare la proposta di accreditamento alla commissione peritale per ulteriore

elaborazione o trasmetterla per decisione all'autorità di accreditamento allegando se necessario una proposta e un rapporto supplementari.

L'organo di accreditamento conclude la stesura del dossier di accreditamento e lo trasmette al DFI/UFSP. Le componenti principali del dossier sono il rapporto di valutazione da parte di terzi (rapporto degli esperti), il parere dell'organizzazione responsabile del ciclo di perfezionamento in merito a tale rapporto nonché l'eventuale proposta di accreditamento e il rapporto supplementari dell'organo di accreditamento.

In linea di principio, la fase della valutazione da parte di terzi dura 9 mesi.

8. Decisione di accreditamento

8.1 Decisione di accreditamento da parte del DFI

Una volta ricevuto il dossier di accreditamento, il DFI – in veste di autorità di accreditamento – sente la PsiCo, dopodiché, sulla scorta del parere di quest'ultima, delle valutazioni della commissione peritale ed eventualmente sui documenti supplementari dell'organo di accreditamento, statuisce definitivamente sull'accREDITAMENTO. La decisione del DFI può essere positiva e non vincolata a oneri, positiva ma vincolata a oneri o negativa. Se concesso, l'accREDITAMENTO è valido per sette anni al massimo. Il periodo di validità è comunicato con la decisione. Contro la decisione dell'autorità di accREDITAMENTO può essere interposto ricorso. L'elenco dei cicli di perfezionamento accREDITATI viene pubblicata (link: [Elenco dei cicli di perfezionamento accREDITATI](#)).

Contestualmente all'emanazione della decisione di accREDITAMENTO viene stilato un saldo delle spese procedurali a carico dell'organizzazione responsabile del ciclo di perfezionamento.

Il processo decisionale, ossia la fase che intercorre tra la fine della valutazione da parte di terzi e la notifica della decisione di accREDITAMENTO, dura in linea di principio 8 mesi.

8.2 AccREDITAMENTO vincolato a oneri

In caso di accREDITAMENTO vincolato a oneri, il DFI fissa un termine entro cui l'organizzazione responsabile deve dimostrare di aver attuato le misure richieste. Circa 6 mesi prima della scadenza di tale termine, l'UFSP fornisce un modello che l'organizzazione responsabile utilizza per dimostrare di aver adempiuto gli oneri. La verifica dell'adempimento degli oneri è effettuata dall'UFSP. Se la verifica dell'adempimento degli oneri è svolta da una commissione peritale, i costi sono a carico dell'organizzazione responsabile.

Se gli oneri sono adempiuti, la decisione di accREDITAMENTO positiva viene confermata e l'accREDITAMENTO resta in vigore fino alla scadenza del periodo di validità fissato, ossia per sette anni al massimo a decorrere dalla decisione di accREDITAMENTO; se sono adempiuti solo parzialmente, il DFI può imporre nuovi oneri e nuovi termini di adempimento; se non sono adempiuti e tale inadempienza pregiudica gravemente il rispetto dei criteri di accREDITAMENTO, l'autorità di accREDITAMENTO può revocare l'accREDITAMENTO.

In caso di revoca dell'accREDITAMENTO o di decisione negativa al primo tentativo, l'organizzazione responsabile può presentare una nuova domanda di accREDITAMENTO non appena avrà eliminato i vizi riscontrati.

9. Allegati

Allegato A Organizzazione responsabile secondo l'art. 13 cpv. 1 lett. a LPPsi

L'organizzazione responsabile di un ciclo di perfezionamento possiede le competenze specialistiche e le strutture necessarie per garantire un perfezionamento di qualità, in altre parole per assumersi l'intera responsabilità del perfezionamento. In questo senso, deve anche disporre di un'istanza di ricorso indipendente e imparziale.

Secondo la LPPsi, all'organizzazione responsabile spettano i seguenti compiti:

- responsabilità del rapporto di autovalutazione (art. 14);
- presentazione della domanda di accreditamento (art. 14);
- dimostrazione dell'adempimento degli oneri (art. 18);
- notifica delle modifiche previste al ciclo di perfezionamento (art. 19);
- fornitura di informazioni all'autorità di accreditamento (su richiesta) e consegna di documenti (art. 20);
- rilascio e firma di titoli federali di perfezionamento (art. 8 cpv. 3 e 4);
- notifica del rilascio di titoli federali di perfezionamento (registro; art. 41 cpv. 2);
- emanazione di decisioni concernenti la computabilità delle prestazioni di formazione e dei periodi di perfezionamento, l'ammissione ai cicli di perfezionamento accreditati, il superamento di esami e il rilascio di titoli di perfezionamento (art. 44);
- esame dei ricorsi in relazione all'articolo 44 (art. 13 cpv. 1 lett. g).

Allegato B Standard di qualità e criteri di accreditamento

Standard di qualità in psicoterapia

Principio

Il ciclo di perfezionamento in psicoterapia mira a fornire ai diplomandi le qualifiche necessarie per esercitare con competenza tecnica e relazionale la professione di psicoterapeuta e all'abilitazione a esercitare sotto la propria responsabilità professionale.

Gli standard di qualità servono a verificare che il ciclo di perfezionamento sia adeguato dal punto di vista contenutistico, strutturale e procedurale a conseguire il suo fine.

1 Settore d'esame: programma e condizioni quadro del perfezionamento

1.1 Programma di studio

1.1.1 Gli obiettivi, i principi fondamentali e gli aspetti centrali nonché la struttura del ciclo di perfezionamento sono formulati in un programma di studio.

1.1.2 Il perfezionamento comprende i seguenti moduli teorici e pratici nella seguente entità⁷:

Conoscenze e capacità:
almeno 500 unità⁸

Formazione pratica⁹:

1. pratica clinica: almeno due anni al 100 per cento in un'istituzione psicosociale, di cui almeno un anno in un'istituzione psicoterapeutica-psichiatrica, ambulatoriale o stazionaria¹⁰ ;
2. attività psicoterapeutica propria: almeno 500 unità, almeno 10 casi trattati o in corso di trattamento, documentati e supervisionati;
3. supervisione: 150 unità, di cui almeno 50 in sedute individuali;
4. esperienza terapeutica sulla propria persona: almeno 100 unità, di cui almeno 50 in sedute individuali;
5. unità supplementari di supervisione o esperienza terapeutica sulla propria persona: almeno 50 unità supplementari di supervisione o esperienza terapeutica sulla propria persona, in funzione dell'orientamento del ciclo di perfezionamento.

1.1.3 Tutti i moduli del ciclo di perfezionamento, i loro contenuti e la loro entità nonché le forme d'insegnamento e di apprendimento impiegate sono descritti in modo differenziato nel programma di studio¹¹.

1.2 Condizioni quadro del perfezionamento

1.2.1 Le condizioni quadro del perfezionamento, in particolare le condizioni d'ammissione¹², la durata¹³, i costi, il regolamento di valutazione e d'esame nonché le possibilità di ricorso¹⁴, sono disciplinate e pubblicate e sono conformi alle disposizioni di legge.

⁷ Il numero minimo di unità richiesto è seguito dai perfezionandi nella sua integralità. Il tasso di assenza tollerato non ostacola il raggiungimento di tale numero minimo.

⁸ Un'unità corrisponde ad almeno 45 minuti.

⁹ I moduli pratici si svolgono nel quadro del perfezionamento.

¹⁰ In caso di occupazione a tempo parziale, la durata è prorogata corrispondentemente.

¹¹ Viene fornito un programma di studio contenente la descrizione dei contenuti di tutti i moduli teorici e pratici del perfezionamento.

¹² Sono ammesse ai cicli di perfezionamento accreditati le persone con un diploma in psicologia riconosciuto conformemente alla LPPsi (cfr. art. 7 cpv. 1 LPPsi).

¹³ Il perfezionamento dura da un minimo di due anni a un massimo di sei (cfr. art. 6 cpv. 1 LPPsi).

¹⁴ L'organizzazione responsabile dispone di un'istanza indipendente e imparziale che statuisce secondo una procedura equa sui ricorsi delle persone che frequentano un perfezionamento (art. 13 cpv. 1 lett. g LPPsi).

1.2.2 Le responsabilità e le competenze delle varie istanze del ciclo di perfezionamento come pure i diversi ruoli e le diverse competenze dei formatori, dei supervisori e dei terapeuti formatori sono definiti e noti ai perfezionandi.

1.2.3 L'organizzazione responsabile garantisce che le risorse finanziarie, umane e tecniche¹⁵ siano sufficienti a dispensare l'integralità del perfezionamento con i suoi singoli elementi conformemente agli obiettivi e ai requisiti di qualità.

2. Settore d'esame: contenuti del perfezionamento

2.1. Conoscenze e capacità

2.1.1 Il perfezionamento trasmette almeno un modello esplicativo completo del vissuto e del comportamento umani, della genesi e del decorso di disturbi e patologie psichici nonché dei fattori terapeutici di efficacia della psicoterapia¹⁶.

2.1.2 Il perfezionamento trasmette le basi teoriche ed empiriche della psicoterapia nonché ampie competenze psicoterapeutiche pratiche, in particolare nei seguenti ambiti¹⁷:

- a. esplorazione, delimitazione dell'incarico terapeutico;
- b. diagnostica e procedure diagnostiche, indagine anamnestica, sistemi di classificazione diagnostica riconosciuti (ICD e DSM);
- c. indicazione terapeutica generale e differenziale, metodi e tecniche di trattamento generali e per disturbi specifici, efficacia dei metodi e delle tecniche di trattamento insegnati;
- d. pianificazione ed esecuzione della terapia, osservazione del decorso e adeguamento continuo della procedura terapeutica;
- e. conduzione di un colloquio psicoterapeutico, strutturazione della relazione terapeutica;
- f. valutazione e documentazione del percorso terapeutico e dei suoi risultati, strumenti qualitativi e quantitativi scientificamente validati per la valutazione della terapia a livello del paziente, documentazione dei casi.

2.1.3 I contenuti del perfezionamento sono scientificamente fondati e applicabili a un'ampia gamma di disturbi e di patologie psichici¹⁸. Le conoscenze della ricerca psicoterapeutica e le loro implicazioni per la pratica sono costantemente integrate nel perfezionamento.

2.1.4 .Fanno inoltre parte integrante del perfezionamento i contenuti seguenti¹⁹:

- a. modelli di efficacia di altri approcci e metodi psicoterapeutici;
- b. approcci terapeutici specifici per diversi gruppi d'età e in diversi setting;
- c. conoscenze di contesti demografici, socioeconomici e culturali dei clienti e dei pazienti e riflessioni su tali contesti, e loro implicazioni per il trattamento psicoterapeutico;
- d. etica professionale e obblighi della professione;
- e. conoscenze dei sistemi giuridico, sociale e sanitario e delle loro istituzioni;
- f. lavoro in rete, collaborazione interdisciplinare e interprofessionale.

2.2 Pratica clinica

Durante il perfezionamento ogni perfezionando acquisisce la necessaria ampia esperienza clinica e psicoterapeutica con una vasta gamma di disturbi e patologie. L'organizzazione responsabile garantisce che l'esperienza pratica sia acquisita in istituzioni psicosociali e psicoterapeutiche-psichiatriche adeguate a tal fine.

¹⁵ Le risorse tecniche comprendono anche il lavoro con videoregistrazioni.

¹⁶ Questo standard comprende una riflessione critica sull'efficacia e sui limiti del/dei modello/i insegnato/i.

¹⁷ I contenuti di questi ambiti sono descritti e figurano nel programma di studio.

¹⁸ La gamma di disturbi e di patologie psichici considerati è descritto è figura nel programma di studio.

¹⁹ I contenuti di questi ambiti sono descritti e figurano nel programma di studio.

2.3 Attività psicoterapeutica propria

L'organizzazione responsabile garantisce che durante il perfezionamento ogni perfezionando esegua:

- a. almeno 500 unità di trattamenti psicoterapeutici sotto supervisione;
- b. almeno 10 psicoterapie supervisionate su persone con diversi disturbi e patologie e che i relativi decorsi e risultati siano valutati e documentati con strumenti scientificamente validati.

2.4 Supervisione

L'organizzazione responsabile provvede affinché:

- a. l'attività psicoterapeutica dei perfezionandi sia regolarmente supervisionata, ossia analizzata, diretta e ulteriormente sviluppata;
- b. i supervisori consentano ai perfezionandi di sviluppare progressivamente la loro competenza psicoterapeutica personale.

2.5 Esperienza terapeutica sulla propria persona

L'organizzazione responsabile formula gli obiettivi dell'esperienza terapeutica sulla propria persona e i requisiti per la sua esecuzione. Garantisce che l'esperienza terapeutica sulla propria persona consenta ai perfezionandi di analizzare il loro vissuto e comportamento in vista della futura professione di psicoterapeuta, di sviluppare la loro personalità e di riflettere criticamente sul loro comportamento relazionale.

3. Settore d'esame: perfezionandi

3.1 Sistema di valutazione

3.1.1 Nel quadro di una procedura di ammissione regolamentata vengono accertate anche l'idoneità personale e le competenze personali dei candidati al perfezionamento.

3.1.2 Lo sviluppo delle competenze personali nonché teoriche e pratiche dei perfezionandi è verificato e valutato regolarmente mediante un sistema definito e trasparente. I perfezionandi sono regolarmente informati sul conseguimento degli obiettivi di apprendimento e sulla valutazione della loro idoneità personale come psicoterapeuti.

3.1.3 Nel quadro di un esame finale si verifica che i perfezionandi abbiano acquisito le competenze teoriche e pratiche necessarie per esercitare la psicoterapia sotto la propria responsabilità professionale. L'esame finale comprende diversi formati di esame, tra cui un esame scritto e studi di casistica o presentazioni di casi, e include anche la valutazione dell'idoneità personale a esercitare la psicoterapia.

3.2 Consulenza e sostegno

La consulenza e il sostegno ai perfezionandi in tutte le questioni relative al perfezionamento teorico e pratico sono garantiti.

4. Settore d'esame: formatori

4.1 Qualifiche dei docenti

I docenti sono tecnicamente qualificati e didatticamente competenti. Di regola sono titolari di un diploma universitario e di un perfezionamento nel settore specialistico insegnato.

4.2 Qualifiche dei supervisori e dei terapeuti formatori

I supervisori e i terapeuti formatori dispongono di un perfezionamento qualificato in psicoterapia e di una successiva esperienza professionale di almeno cinque anni. Di regola i supervisori sono specializzati in supervisione.

5. Settore d'esame: garanzia e sviluppo della qualità

- 5.1 È stato realizzato un sistema definito e trasparente per verificare e sviluppare costantemente la qualità del ciclo di perfezionamento. Il sistema di garanzia della qualità comprende la verifica e la valutazione sistematiche dei contenuti, delle strutture e dei processi nonché dei risultati del perfezionamento dal punto di vista dei perfezionandi, degli ex allievi e dei formatori.
- 5.2 I risultati degli almeno 10 casi valutati sistematicamente da ciascun perfezionando secondo lo standard 1.1.2 sono utilizzati costantemente per garantire che il ciclo di perfezionamento rende i diplomati capaci di eseguire psicoterapie efficaci e con pochi effetti collaterali.

Criteri di accreditamento (art. 13 LPPsi)

Un ciclo di perfezionamento è accreditato se:

- a. si svolge sotto la responsabilità di un'organizzazione professionale nazionale, di una scuola universitaria o di un'altra organizzazione idonea (organizzazione responsabile);
- b. consente alle persone che lo frequentano di raggiungere gli obiettivi di perfezionamento di cui all'articolo 5;
- c. è impostato sulla formazione in psicologia dispensata da una scuola universitaria;
- d. prevede un'adeguata valutazione delle conoscenze e delle capacità delle persone che lo frequentano;
- e. comprende sia l'insegnamento teorico sia la sua applicazione pratica;
- f. richiede dalle persone che lo frequentano collaborazione personale e assunzione di responsabilità;
- g. l'organizzazione responsabile dispone di un'istanza indipendente e imparziale che statuisce secondo una procedura equa sui ricorsi delle persone che frequentano un perfezionamento.

Allegato C Lista di controllo per il dossier di accreditamento

La lista di controllo riportata qui di seguito indica ai responsabili del ciclo di perfezionamento i punti da rispettare per la presentazione del dossier di accreditamento (domanda di accreditamento, rapporto di autovalutazione e allegati). Inoltre, serve all'UFSP per verificare la completezza del dossier prima di avviare la fase della valutazione da parte di terzi.

- Il ciclo di perfezionamento è attuato/operativo.
- La sede dell'organizzazione responsabile del ciclo di perfezionamento si trova in Svizzera.

- Il rapporto di autovalutazione è stato redatto in modo uniforme in un'unica lingua nazionale.
- Il rapporto di autovalutazione è stato redatto seguendo il modello elaborato dal DFI/UFSP.
- Il rapporto di autovalutazione è datato e firmato dal responsabile del ciclo di perfezionamento.
- La denominazione del ciclo di perfezionamento nel modulo della domanda di accreditamento è identica a quella riportata nel rapporto di autovalutazione.

- Per ogni standard di qualità viene fornita una valutazione composta da una descrizione/spiegazione e da una valutazione.
- Devono essere seguite le indicazioni contenute nel modello del rapporto di autovalutazione, in particolare le note a piè di pagina.
- Vengono forniti una valutazione globale e un riassunto dei punti di forza e dei punti deboli del ciclo di perfezionamento.
- È valutato ogni singolo criterio di accreditamento.
- Un programma di studio completo è allegato al rapporto di autovalutazione.

- L'elenco delle abbreviazioni è completo.
- La documentazione che integra o illustra le spiegazioni fornite è riportata negli allegati, numerata e raccolta in un elenco.
- Una versione digitale del rapporto di autovalutazione e dei relativi allegati è inviata all' UFSP.

Allegato D Svolgimento di una visita in loco (esempio)

Ora	Contenuto
08.00-09.15	Intervista con la direzione e i responsabili del ciclo di perfezionamento
09.15-09.45	Bilancio e preparazione dell'intervista successiva
09.45-11.15	Intervista con i partecipanti al perfezionamento (inclusi gli ex allievi) e con i datori di lavoro (o con altri partner)
11.15-11.45	Bilancio e preparazione dell'intervista successiva
11.45-12.45	Intervista con i formatori (docenti, supervisori, terapeuti formatori)
12.45-13.30	Pausa
13.30-16.00	Riunione tra esperti/preparazione del debriefing
16.00-16.15	Debriefing orale degli esperti
Fine della visita	

Allegato E La procedura di accreditamento punto per punto

1. Gruppo di pilotaggio

- L'organizzazione responsabile valuta se sia opportuno affidare a un gruppo di pilotaggio l'incarico di condurre il processo di autovalutazione e di redigere il relativo rapporto. In caso affermativo, costituisce tale gruppo di pilotaggio.

2. Rapporto di autovalutazione²⁰

Prima di iniziare a redigere il rapporto di autovalutazione si raccomanda di raccogliere tutta la documentazione necessaria.

- Per la stesura del rapporto deve essere utilizzato l'apposito modello sul [sito Internet dell'UFSP](#) (link: [modello del rapporto di autovalutazione](#)).
- Nel caso ideale, il rapporto di autovalutazione non supera le 60 pagine (allegati esclusi). Il rapporto deve essere firmato dal responsabile del ciclo di perfezionamento.

3. Domanda di accreditamento²¹

- Il [formulario della domanda di accreditamento](#) e il [rapporto di autovalutazione](#) sono segnati e inviati al seguente indirizzo:

Ufficio federale della sanità pubblica UFSP
Sezione Sviluppo professioni sanitarie
Sig.ra Marion Landis
Collaboratrice scientifica LPPsi
Schwarzenburgstrasse 157
3003 Berna

- La versione digitale del rapporto di autovalutazione e dei relativi allegati vengono inviati o tramite E-Mail a psyg@bag.admin.ch oppure per trasferimento web (Filetransfer Service BIT/OFIT). Per la seconda variante la preghiamo di contattarci tramite E-Mail per un link trasferimento web.

4. Esame formale e trasmissione all'AAQ

L'UFSP verifica la completezza della domanda di accreditamento ricevuta in base alla lista di controllo elaborata a tal fine (cfr. allegato C). Se la domanda e il rapporto di autovalutazione sono completi, l'UFSP informa il richiedente e trasmette il dossier all'Agenzia svizzera di accreditamento e di garanzia della qualità (AAQ); il richiedente è quindi invitato a inoltrare il dossier all'AAQ, Effingerstrasse 15, casella postale, CH-3001 Berna.

5. Valutazione da parte di terzi / visita in loco

Durante la fase della valutazione da parte di terzi, l'organo di accreditamento accompagna e supporta l'organizzazione responsabile nello svolgimento dei lavori preparatori per la visita in loco. Al momento opportuno, l'organo di accreditamento si mette in contatto con il gruppo di pilotaggio o i responsabili del ciclo di perfezionamento per discutere della visita in loco.

- L'organo di accreditamento consulta l'organizzazione responsabile per costituire la commissione peritale²².

6. Rapporto di valutazione da parte di terzi / rapporto degli esperti

- L'organizzazione responsabile esprime entro il termine stabilito un parere sul rapporto di valutazione da parte di terzi inviato dall'organo di accreditamento. Il parere viene firmato e inviato all'organo di accreditamento.

²⁰ Per ulteriori spiegazioni in merito al rapporto di autovalutazione si rimanda al cap. 5 pag. 7 segg.

²¹ Per i dettagli relativi alla domanda di accreditamento si rimanda al cap. 6 pag. 8.

²² Per informazioni sulla scelta degli esperti si rimanda al cap. 7.2 pag. 9.

7. Decisione di accreditamento e oneri

- L'autorità di accreditamento emana la decisione di accreditamento sulla base della proposta di accreditamento da parte della commissione peritale e dell'eventuale proposta supplementare di accreditamento da parte dell'organo di accreditamento nonché dopo aver sentito la Commissione delle professioni psicologiche (PsiCo). Se l'organizzazione responsabile non è d'accordo con la decisione, può presentare ricorso secondo i rimedi giuridici. Se la decisione è vincolata a oneri, l'organizzazione responsabile pianifica l'attuazione delle relative misure in modo da poter dimostrare entro il termine stabilito che tali oneri sono adempiuti.

8. Conto finale

Le spese relative alla procedura di accreditamento vengono fatturate all'organizzazione responsabile contestualmente all'emanazione della decisione di accreditamento.

Ulteriori informazioni

- In caso di ulteriori domande si prega di consultare il sito Internet dell'UFSP (link: [accreditamento LPPsi](#)).
- In caso di domande relative alla redazione del rapporto di autovalutazione, l'organizzazione responsabile può rivolgersi all'organo di accreditamento: psychologie@aaq.ch
- Anche nella fase della valutazione da parte di terzi l'interlocutore dell'organizzazione responsabile è l'organo di accreditamento: psychologie@aaq.ch
- Per qualsiasi altra domanda relativa all'accREDITAMENTO si prega di rivolgersi all'UFSP: psyq@bag.admin.ch